



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE DEL LAVORO

A scioglimento della riserva nel procedimento tra SAITTO ESPOSITO PAOLA, rappresentata e difesa dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO contro INPS, rappresentato e difeso all'avv. Luca Cuzzupoli, ha emesso la seguente

ORDINANZA

rilevato che:

- parte ricorrente ha proposto l'accertamento tecnico preventivo al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario con riferimento all'assegno ordinario di invalidità ex l.222/84;
- l'INPS ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse ad agire, non avendo la ricorrente il requisito contributivo ai fini della prestazione richiesta;

considerato che:

- l'art. 445 bis c.p.c. va interpretato, alla luce del suo tenore letterale nonché dell'art. 100 c.p.c., nel senso che:
 - a) nel ricorso per accertamento tecnico preventivo deve essere espressamente enunciata la pretesa che si intende far valere nel giudizio ordinario cui l'ATP è preordinato, e ciò anche al fine di consentire al giudice di determinare l'oggetto dell'accertamento peritale e la soccombenza all'esito di tale accertamento;
 - b) il ricorso, in quanto preordinato all'instaurazione del giudizio ordinario, non può essere presentato se non in quanto sussistano le condizioni sostanziali ed i presupposti processuali per la proposizione del giudizio ordinario, e segnatamente la competenza territoriale del giudice adito; la presentazione di una valida domanda amministrativa corredata del prescritto certificato medico; la



comunicazione del verbale con accertamento sanitario negativo, ovvero l'omessa convocazione a visita (o la mancata comunicazione del verbale) nel termine di 9 mesi, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo (art. 3 comma 5 d.p.r. 21/09/94 n. 698); il mancato verificarsi della decadenza di cui all'art. 42 comma 3 d.l. 30/09/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326; l'ammissibilità della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 56 l. 18/06/09, n. 69, in relazione all'art. 11 l. 12/06/84 n. 222; l'inesistenza di un giudicato sulla medesima domanda amministrativa; la sussistenza dei presupposti socio - economici, sanitari e degli eventuali presupposti anagrafici, segnatamente quanto ai limiti di età eventualmente previsti in relazione alla prestazione invocata (artt. 12 comma 1 e 13 comma 1 d.l. 30/01/71 n. 5 conv. in l. 30/03/71 n. 118; art. 1 comma 1 l. 11/10/90 n. 289);

- tale impostazione trova conferma nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 8932/15, nella quale è stato affermato che: *"non di meno l'ammissibilità dell'a.t.p. presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) - che l'accertamento medicolegale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di un'eccessiva proliferazione del contenzioso sanitario. 4.11. Deve quindi affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario; ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare; utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p..4.12. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso*



all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato";

- la necessità da parte del giudice di un vaglio preliminare e sommario sull'esistenza di tutti i presupposti sostanziali e processuali ai fini del riconoscimento dell'utilità finale è stato costantemente ribadito nelle successive pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 24321/16; Cass. n. 17544/17);

ritenuto che:

- alla luce della specifica contestazione sollevata dall'INPS, gravava sulla parte ricorrente l'onere della prova circa la sussistenza dell'ulteriore requisito contributivo;
- il medesimo onere probatorio non può ritenersi assolto;
- dall'esame dell'estratto contributivo della ricorrente, bracciante agricola, emerge nel quinquennio rilevante (2012-2017), eliminando tutti i periodi non utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo, il versamento di n. 357 contributi giornalieri (n.51 nel 2013, n.51 nel 2014, n.51 del 2015, n. 102 del 2016 e n.102 del 2017), un numero inferiore rispetto a quello richiesto dalla legge per accedere alla prestazione, ossia n. **810 contributi giornalieri** (3 anni × 270 giornate annue);
- pertanto, in difetto di tale requisito contributivo, il ricorso va dichiarato inammissibile, non avendo parte ricorrente interesse ad agire rispetto ad una prestazione per la quale non sono configurabili tutti gli elementi costitutivi del diritto;
- quanto al governo delle spese di lite, la parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali, avendo prodotto l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 c.p.c. ;

P.T.M.

- dichiara inammissibile il ricorso;
- spese irripetibili.

Si comunichi.



Aversa,12/04/2019

IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo

